



Comune di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL POSTO D'EMERGENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO PIA OPERA SANT'ANGELA MERICI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 12/3/1999

S O M M A R I O

ART. 1 - FINALITÀ	1
ART. 2 - UTENZA	1
ART. 3 - AMMISSIONE.....	2
ART. 4 - PRIORITÀ D'ACCESSO	2
ART. 5 - DURATA DEL RICOVERO.....	2
ART. 6 - RETTE	2
ART. 7 - DISPOSIZIONE FINALE	3

Art. 1 - Finalità

L'obiettivo a cui mira l'accordo per l'utilizzo diretto a parte del Comune di Desenzano del Garda di 1 posto letto nella Casa di Riposo Pia Opera S. Angela Merici è quello di assicurare assistenza a persone anziane non autosufficienti in temporaneo stato di grave difficoltà determinatasi da circostanze o eventualità improvvise che richiedono interventi eccezionali di breve durata. Esso è finalizzato a consentire tempi più adeguati per una progettazione di soluzioni a carattere permanente o per superare lo stato di difficoltà che ha provocato temporaneamente la non autosufficienza. Il ricovero mira in particolare ad accogliere utenti di cui vi è l'impossibilità a gestire domiciliariamente gli aiuti assistenziali necessari.

Art. 2 - Utenza

Per l'ammissibilità al posto letto d'emergenza messo a disposizione dalla P.O.S.A.M. è necessario che gli utenti abbiano i seguenti requisiti:

- *Essere residenti nel Comune di Desenzano del Garda da almeno 6 mesi;*
- *Avere età superiore a 65 anni;*
- *Non essere pazienti in stato comatoso o con problemi psichiatrici;*
- *Avere una non autosufficienza anche temporanea.*

Il Comune si riserva comunque la possibilità di valutare l'inserimento temporaneo, per un periodo massimo di 2 mesi, prorogabile di un ulteriore mese di utenti che, pur non rispondendo ai requisiti sopra richiesti, si trovano in situazioni urgenti per la grave condizione socio-familiare e che necessitano di un ricovero urgente in attesa dell'attivazione di altre soluzioni assistenziali, su specifica indicazione dell'Assistente Sociale preposta all'assistenza domiciliare. L'ammissibilità, comunque, rimane a discrezione della Direzione Sanitaria dopo la valutazione multidimensionale da parte dell'équipe medica della struttura.

Art. 3 - Ammissione

Le domande di ammissione completate dalla documentazione richiesta devono essere presentate presso il Centro Sociale richiesta devono essere presentate presso il Centro Sociale per anziani in via Annunciata n. 37. Gli inserimenti vengono effettuati secondo i criteri di priorità indicati nell'art. 4 in base ai quali verrà stilata la lista d'attesa. L'Assistente Sociale provvederà a quantificare la quota a carico dell'assistito ed a predisporre l'invio della richiesta al Direttore Sanitario della Casa di Riposo per concordare l'ammissione. Il ricovero verrà effettuato secondo i tempi e le modalità concordati per il caso, tenuto conto di quanto previsto dalla convenzione tra il Comune di Desenzano del Garda e la P.O.S.A.M.

Art. 4 - Priorità d'accesso

Costituiscono criteri di priorità per l'ammissione le seguenti condizioni:

- *Persone sole senza figli o temporaneamente prive di assistenza con gravi problemi familiari;*
- *Persone sole senza figli o temporaneamente prive di assistenza con gravi problemi familiari;*
- *Persone sole con figli non residenti con reddito inferiore al minimo garantito;*
- *Persone sole con figli residenti con gravi problemi familiari;*
- *Persone con familiari o conviventi temporaneamente assenti.*

I Servizi Sociali del Comune si riservano comunque di valutare e segnalare casi particolari a cui dare la precedenza.

Art. 5 - Durata del ricovero

L'accesso al posto letto è da considerarsi come soluzione temporanea di una condizione di precarietà e di urgenza manifestatasi all'improvviso. E' pertanto stabilito che il periodo di ricovero duri per un periodo massimo di 2 mesi, prorogabile di un ulteriore mese in casi di comprovata necessità che sarà valutata dall'Assistente Sociale. Alla data di cessazione del ricovero il familiare o chi alla data di cessazione del ricovero il familiare o chi si sia assunto l'incarico di richiedere l'accesso ha l'obbligo di riprendere in consegna l'ospite. I Servizi Sociali del Comune si riservano di accordare ricoveri per periodi superiori a quelli sopraindicati qualora ne abbiano valutato l'estrema necessità. Dimissioni anticipate per volontà del ricoverato o dei familiari dovranno essere comunicate con preavviso di almeno 5 giorni.

Art. 6 - Rette

Le quote di compartecipazione al costo del servizio vengono fissate in rapporto alle fasce di reddito indicate nella tabella sotto riportata. Le fasce di reddito sono determinate considerando il reddito netto del nucleo familiare del ricoverando, da cui viene detratto il 50% dell'affitto, sommato al reddito netto di eventuali figli non conviventi e all'eventuale indennità di accompagnamento percepita dal ricoverando. Le quote di compartecipazione al costo del servizio sono le seguenti:

<i>1° fascia</i>	<i>L. 20.000</i>	<i>giornaliere</i>
<i>2° fascia</i>	<i>L. 35.000</i>	<i>"</i>
<i>3° fascia</i>	<i>L. 50.000</i>	<i>"</i>
<i>4° fascia</i>	<i>L. 85.000</i>	<i>"</i>
<i>5° fascia</i>	<i>L. 100.000</i>	<i>"</i>

Il/I richiedente/i devono versare al Comune di Desenzano del Garda la retta stabilita in mensilità posticipate entro il 20 del mese successivo. In caso di assenza temporanea del ricoverato per degenza ospedaliera o altro motivo dovrà essere versata la quota giornaliera per intero per il

periodo di assenza, qualora si richieda la riserva del posto letto. Qualora i versamenti venissero effettuati dopo tale termine l'Amministrazione Comunale applicherà interessi di dilazione calcolati al tasso legale.

Art. 7 - Disposizione finale

Il presente Regolamento ha validità per il periodo di durata della Convenzione fra il Comune di Desenzano del Garda e la P.O.S.A.M. per la messa a disposizione di un posto d'emergenza.